

**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione I -
Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Circolare n. 9/2006

Partenza-Roma, 23/03/2006

Prot. 25 / 1 / 0002698

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro
All'INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate e
Economia Sommersa
All'INAIL
Direzione Centrale Rischi
All'ENPALS
Direzione Generale - Servizio Contributi e
Vigilanza
All'INPGI
Direzione per la Riscossione dei Contributi e
Vigilanza
All'IPSEMA
Direzione per la Riscossione dei Contributi e
Vigilanza
All'ENASARCO
Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento
Sedi
Al Comando Carabinieri Ispettorato Lavoro
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
LORO SEDI
Alla Direzione Generale per la Tutela delle
Condizioni di Lavoro
SEDE
Alla Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di TRENTO
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale
Ispettorato Reg.le del Lavoro - PALERMO
Ispettorato Reg.le del Lavoro - CATANIA

Oggetto: Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente circolare n. 24/2004.

Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.

Relativamente alla sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della

condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento.

Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie – quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.

Al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.

Roberto Maroni

Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili

omissis

REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non essere fornito del registro degli infortuni.

Diffida pari a euro 516

Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

Diffida pari a euro 516

CARTELLA SANITARIA

Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

Diffida pari a euro 516

NOMINATIVO RSPP

Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Diffida pari a euro 516

RIUNIONE PERIODICA

Art. 11 D. Lgs. 626/1994 Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Diffida pari a euro 516

NOTIFICA PRELIMINARE

Art. 11 D. Lgs. 494/1996 Per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

Diffida pari a euro 516

PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS

Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996 Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI

Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516